

Rep. Spec. n.in data

Imposta di bollo esente ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato 1.4 del d.lgs.

36/2023

Riferimento determinazione dirigenziale n in data

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: C.I 14585 – Realizzazione pista ciclopedonale di Via Asseggiano - PN Metro Plus 2021-2027. Operazione: VE3.2.8.3.a_1. Intervento finanziato nell'ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.

Incarico di collaudo tecnico – amministrativo e statico.

(CIG _____ CUP F71B19000370004).

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

1.1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'Arch./Ing./Dott. _____ - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, Settore _____ conferisce all'Ing./Arch. _____, di seguito denominato affidatario che, con domicilio, anche fiscale in _____, P.Iva _____, iscritto all'albo degli _____ della provincia di _____ con n. _____, accetta di procedere all'esecuzione del collaudo tecnico – amministrativo e statico, per un importo presunto delle opere in appalto di € _____ = (o.f.e.) , così suddiviso:

- € _____ = nella ID. opere _____

1.2. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, con particolare riferimento all'Allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*, delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni ed alle norme UNI-EN vigenti in materia di progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione delle strutture per la resistenza sismica, fondazioni, strutture di contenimento.

1.3. L'appaltatore dovrà svolgere il servizio di collaudo tecnico – amministrativo e statico in conformità al principio del DNSH "Do no significant harm" così come previsto dal Regolamento dell'Unione Europea 2020/852 del 18 giugno 2020 integrato da ultimo con Regolamento delegato 2023/2486 della Commissione Europea del 27 giugno 2023.

In particolare l'operatore economico si impegna a contribuire con la propria attività al rispetto delle check list n. 5 e 18 della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", di cui alle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 così come aggiornate dal MEF-IGRUE con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 14 maggio 2024, così come espressamente previsto dal Manuale Operativo delle procedure (MOP) contenuto all'interno della versione 2.0 del Sistema di Gestione e

Controllo (Si.ge.co) del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 approvato tramite Decreto n. DPC-U5-010/2024 e dalla tabella di riconciliazione n. 4 di cui al documento "Applicazione del principio Do No Significant Harm (DNSH) in fase di ammissibilità e attuazione" versione 1.0 del 30.09.2024 nel Sigeco 2.0 al 30.09.2024, vincolante per l'affidatario dell'esecuzione dei lavori.

1.4. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il collaudatore ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

ART. 2 - Consegna della documentazione

2.1. L'Amministrazione Comunale consegna al Collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico in formato digitale o cartaceo, ove non disponibile il formato digitale.

2.2. La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, è trasmessa dal R.U.P. al Collaudatore entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori via pec o altro mezzo idoneo ad assicurarne la tracciabilità.

2.3. Il Collaudatore verifica la documentazione di cui al punto 2.1. e, qualora dovesse ritenerla incompleta, ne chiede l'integrazione con pec entro 7 (sette) giorni dal ricevimento.

2.4. Il Collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione relativa ai lavori.

**ART. 3 - Termini di esecuzione dell'incarico, ritardi,
inadempimenti e penali**

3.1. Il Collaudatore si obbliga a presentare all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla consegna della documentazione di avvenuta ultimazione delle strutture il certificato di collaudo statico mentre, per il collaudo tecnico-amministrativo, il termine per la consegna dello stesso è fissato in 120 giorni dalla conclusione dei lavori, decorrenti dalla data di ultimazione.

Il Collaudatore si impegna a consegnare il documento di collaudo nel numero di 1 (una) copia cartacea e in numero 3 (tre) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale epurata dei dati personali non pubblicabili *ex lege* (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il collaudo, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

3.2. I termini sopra indicati per l'espletamento dell'incarico sono interrotti dalla richiesta di integrazione di cui all'art. 2, punto 2.3, e ricominciano a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari a completare la documentazione fermo restando che il collaudo finale deve aver luogo, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del



D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dei relativi allegati con particolare riferimento all'allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*, sezione III, non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

3.3. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari all'1 per mille dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

3.4. Ferma restando l'irrogazione della penale, nel caso di ritardi attribuibili al Collaudatore, il R.U.P. assegna un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali proporrà all'Amministrazione la decadenza dall'incarico, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata al Collaudatore.

3.5. In tale ipotesi, l'Amministrazione si ritiene libera da ogni impegno verso il Collaudatore inadempiente, fermo restando il corrispettivo spettante per le eventuali prestazioni parziali rese, qualora queste vengano accettate dal Collaudatore subentrato.

ART 3 BIS - Subappalto

3 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

3 bis. 2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. c):

3 bis. 3. Il subappaltatore risponde in solido con l’Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

3. bis. 4. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle prestazioni, non è consentito l’ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

3 bis. 5. L’Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell’incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l’importo del compenso di cui ai successivi articoli.

3 bis. 6. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

3bis. 7. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all’obbligo di iscrizione alla *white-list*, il subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell’iscrizione alla *white-list* e anagrafe antimafia. La stazione appaltante

svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

3bis. 8. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, l'appaltatore è obbligato a presentare, prima di ogni pagamento, le fatture quietanzate da parte del subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova applicazione quanto prescritto all'art. 6.8 del presente contratto.

3bis. 9. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'appaltatore, la perdita della qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.

3bis. 10. Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di distacco di cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del contratto deve essere previamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in



merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il Committente, entro il termine di 20 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare l'autorizzazione. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante.

ART. 4 - Modalità di espletamento dell'incarico

4.1. Il Collaudatore si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati con particolare riferimento all'allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, sezione III"* e del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 per le parti ancora vigenti e ne assume le relative responsabilità.

4.2. Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri ogniqualvolta lo ritenga opportuno ed almeno una in occasione dell'emissione di ogni SAL e degli eventi maggiormente significativi, ovvero su richiesta della Direzione Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, redigendo apposito verbale con le modalità dall'allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica"*



di conformità, sezione III”.

4.3. Il Collaudatore si obbliga ad effettuare il collaudo con le modalità indicate dal D.lgs 31 marzo 2003 n.36 e s.m.i, dall’ allegato II.14 *“Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, sezione III”* nonché in conformità alla normativa relativa alla stabilità delle costruzioni in cemento armato, metalliche e lignee ed ai sensi della L. 05.11.1971 n.1086 e s.m.i., del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e del d.m. 14.01.2008 Aggiornamento *“Norme tecniche per le Costruzioni”* N.T.C.. e s.m.i..

4.4. Il Collaudatore dovrà, inoltre, tenere in debita considerazione le eventuali indicazioni o prescrizioni da parte degli eventuali enti interessati. Resta in facoltà al Collaudatore, per particolari situazioni, chiedere al Direttore dei lavori di disporre l’esecuzione delle prove che riterrà opportune.

4.5. Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità dell’opera addebitabili all'Esecutore, il Collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori e ad effettuare le necessarie contestazioni all'Esecutore.

4.6. Il Collaudatore si obbliga ad accertare l’avvenuta ottemperanza da parte dell’Appaltatore ai criteri recepiti nella progettazione e nella documentazione posta a base di gara di cui al d.m. 11.10.2017 del Ministero dell’Ambiente.

**ART. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di
pagamento**

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al D. Lgs. n. 36/2023.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 24.08% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D.M.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del ____%, sono quantificati in via presuntiva in € ____ = (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data _____, pervenuta il ____ prot. n. _____, parte integrante del presente contratto, così suddivisi:

- € _____ per collaudo tecnico amministrativo;
- € _____ per collaudo statico.

5.4. L'Amministrazione provvede alla corresponsione dei corrispettivi spettanti al Collaudatore dopo la consegna del certificato di collaudo, o se l'opera non risultasse collaudabile, della relativa relazione, previa verifica della conformità dell'atto alla normativa vigente da parte del R.U.P., entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione di parcella, debitamente liquidata dal l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente.

5.5. L'Affidatario potrà chiedere, nei limiti della disponibilità del quadro economico, un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento ai sensi

dell'art 33 comma 1 bis dell'allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, così come modificato dalla legge di conversione n. 105/2025 del DI 73/2025.

5.5 bis. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 6 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

6.1. Il Collaudatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Collaudatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. Il Collaudatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

6.2. Nel caso in cui il Collaudatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta



elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

6.3. Il Collaudatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Collaudatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

6.4. Il Collaudatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Collaudatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

6.5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

6.6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,



dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 – 30124 Codice Fiscale 00339370272 – P.IVA 00339370272 – Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

6.7. Il Collaudatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6.8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, il Collaudatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP



dell'appalto. Il Collaudatore è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento del saldo finale, alla Stazione appaltante le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta all'appaltatore e l'obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

**ART. 6 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa; rispetto
vincoli DNSH**

6bis. 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il Collaudatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

6bis. 2. Il Collaudatore, in ottemperanza a quanto previsto dalla *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)"*, è tenuto a verificare l'avvenuto rispetto delle prescrizioni indicate dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, acquisendo a tal fine la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire la verifica e



rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

ART. 6 ter – Penali per violazione delle clausole di rispetto delle pari opportunità e inclusione lavorativa

6ter. 1. Qualora il Collaudatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

6ter. 2. L'importo delle penali previste dal presente articolo non potrà complessivamente superare il 20% dell'importo contrattuale.

ART. 7 – Adempimenti in materia di antimafia - Protocollo di legalità

7.1. Si prende atto che in relazione al Collaudatore non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.

7.2. Il Collaudatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 09.10.2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

7.3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

7.4. Il Collaudatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno



impartite dalla Prefettura.

7.5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Collaudatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

7.6. Il Collaudatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

7.7. Il Collaudatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7.8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata



disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

7.9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

7.10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

7.11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

ART. 8 - Riserva di recesso

8. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte del Collaudatore.

ART. 9 - Adempimenti assicurativi

9.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia , con un massimale di €=.

9.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data dalla Società- Agenzia di per l'importo di €= (pari al 5% dell'importo contrattuale) ai sensi dell'art. 53 comma IV del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

9.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

9.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

10.1. Il Collaudatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i., e dal codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10.10.2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13.04.2023.



10.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso al Collaudatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Collaudatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

10.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto.

10.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Collaudatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

11.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

11.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5

del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

11.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 12 - Risoluzione contratto

12. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 3, 6 *ter*, 7, 8, 10 e 13, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, nel caso di perdita da parte del Collaudatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. In siffatta ipotesi, il Collaudatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 13 - Definizione delle controversie

13. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione, si farà ricorso al giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 14 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

14.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

14.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 15 – Spese

15.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico del Collaudatore.

15.2 Il presente contratto, che consta di n. ____ fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'Affidatario _____

Il Dirigente _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto _____ dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13, del presente contratto.

f.to _____